

**CGIL**



**GUIDE NORMATIVE**

**FISAC Gruppo IntesaSanpaolo**

# Trattamento di Fine Rapporto (TFR)

A cura del nostro esperto Giampiero Reccagni

*Edizione agosto 2016*

## Sommario

1. NOZIONI GENERALI .....	3
2. MISURA DEL TFR .....	3
2.1 RETRIBUZIONE IMPONIBILE AI FINI TFR .....	3
2.2 RIVALUTAZIONE DEL TFR .....	3
2.3 SOSPENSIONE DAL LAVORO .....	3
2.4 DATI TFR NEL CEDOLINO .....	3
3. TFR E FONDI PENSIONE .....	4
4. TRATTAMENTO FISCALE .....	4
5. MONETIZZAZIONE DEL TFR IN BUSTA PAGA .....	5
6. ANTICIPAZIONE DEL TFR.....	6
6.1 CAUSALI PREVISTE PER L'ANTICIPAZIONE DEL TFR .....	6
7. EREDITABILITÀ IN CASO DI DECESSO .....	7

## 1. NOZIONI GENERALI

La [legge 297/82](#) ha trasformato il vecchio istituto della Liquidazione nel Trattamento di Fine Rapporto (TFR). Si tratta di un vero e proprio accantonamento commisurato all'andamento della retribuzione dell'intera vita lavorativa, che l'azienda è obbligata ad erogare al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro (tranne il caso in cui il TFR viene utilizzato ai fini della previdenza complementare). La legge rende possibile tra l'altro, a certe condizioni e per determinati motivi, l'anticipazione del TFR al lavoratore durante la vita lavorativa.

## 2. MISURA DEL TFR

L'accantonamento mensile del TFR si calcola dividendo la propria retribuzione imponibile per 13,5 (equivalente al 7,41% della retribuzione lorda) e togliendo la contribuzione previdenziale pari allo 0,50% dell'imponibile INPS<sup>1</sup> (per questo motivo, ancorché non corretto in quanto gli imponibili ai fini TFR e INPS possono essere diversi, si usa dire che la quota accantonata è di fatto pari al 6,91%). Nel caso di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, si considerano come mesi lavorati per intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

### 2.1 Retribuzione imponibile ai fini TFR

La retribuzione su cui va calcolato l'accantonamento del TFR è stabilito dal CCNL<sup>2</sup>.

Nel periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2018 il TFR è calcolato esclusivamente sulle voci retributive:

- stipendio,
- scatti di anzianità,
- importo ex ristrutturazione tabellare.

### 2.2 Rivalutazione del TFR

Il TFR è rivalutato annualmente per legge, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice ISTAT rispetto al mese di dicembre precedente. Dal 1/1/2015 la rivalutazione viene tassata con l'aliquota dell'17% relativa all'imposta sostitutiva e, pertanto, questa quota non è più tassata al momento dell'erogazione del TFR<sup>3</sup>.

### 2.3 Sospensione dal lavoro

Sono accantonate anche le quote di TFR, equivalenti alla retribuzione a cui il lavoratore avrebbe diritto se in servizio effettivo, relative ai periodi di assenza per:

- aspettativa non retribuita per malattia al termine del periodo di comporto;
- congedo maternità/paternità, congedi parentali, permessi malattia del bambino previsti dalla legge;
- permessi per donazione sangue;
- contratti di solidarietà.

## 2.4 DATI TFR NEL CEDOLINO

L'accantonamento del TFR e l'importo, sia lordo che netto, di quanto maturato sono riportati nelle

---

<sup>1</sup> A carico del dipendente.

<sup>2</sup> Art. 81 CCNL.

<sup>3</sup> Nella busta paga, la rivalutazione netta viene aggiornata mensilmente.

caselle dell'ultima riga del cedolino retribuzioni.



### **SERVE UN APPROFONDIMENTO?**

Consulta la [Guida alla Busta Paga](#).

## **3. TFR E FONDI PENSIONE**

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993, che decidano di aderire al Fondo pensione, è obbligatorio il conferimento dell'intero TFR maturando a decorrere dalla data di iscrizione.

Invece, per gli iscritti assunti prima del 28 aprile 1993 è prevista la facoltà di conferire al fondo pensione tutto o in parte il TFR maturando.

Al fine di consentire la formazione di una pensione complementare di importo più significativo, [il D.Lgs. 252/2005](#) ha regolamentato a partire dal gennaio 2007 le condizioni e le modalità di conferimento del TFR ai fondi di previdenza complementare.

Dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente, **entro 6 mesi dalla data di assunzione** qualora non abbia aderito ad alcun fondo pensione, può scegliere<sup>4</sup> con riferimento al proprio TFR “maturando”:

- a) di destinarlo a fondi di previdenza complementare;
- b) di mantenerlo presso il datore di lavoro.

In caso di “silenzio” da parte del lavoratore, il TFR viene versato “tacitamente” al Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo, in un'apposita linea di investimento garantita.

Ricordiamo che in questi casi, viene versato al fondo pensione solo il TFR senza alcuna contribuzione da parte dell'Azienda<sup>5</sup>.



### **SERVE UN APPROFONDIMENTO?**

Consulta la [Guida alla Previdenza complementare](#).

## **4. TRATTAMENTO FISCALE**

Il TFR accantonato presso l'azienda ha un trattamento fiscale specifico<sup>6</sup>, trattenuto al momento dell'erogazione alla cessazione del rapporto di lavoro<sup>7</sup>.

Sull'importo lordo del TFR accantonato si applica la cosiddetta aliquota del TFR, che viene determinata nel seguente modo:

- prima si calcola la base imponibile (considerando sia l'accantonamento maturato che le quote versate in fondi di previdenza complementare e le anticipazioni già erogate):
  - per il TFR maturato fino al 31/12/2000, la base imponibile è costituita dall'importo del relativo trattamento ridotto della deduzione spettante fino a quella data, pari a € 309,87<sup>8</sup> per ogni anno,

<sup>4</sup> Con specifico modulo da inviare all'azienda che viene fornito al momento dell'assunzione.

<sup>5</sup> Per attivare il contributo aziendale, in caso di iscrizione “tacita”, occorre inviare al Fondo Pensione apposito modulo reperibile su Intranet > Persona > Welfare > Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo > Modulistica.

<sup>6</sup> [D.Lgs. 47 del 18/2/00](#).

<sup>7</sup> Per la tassazione delle anticipazioni del TFR si applica lo stesso criterio, salvo conguaglio al momento della liquidazione definitiva.

<sup>8</sup> Per i part time, questa franchigia deve essere ridotta proporzionalmente alle ore lavorate.

- per il TFR maturato dal 1/1/2001, la base imponibile è costituita dall'importo del relativo trattamento, con esclusione delle rivalutazioni annue in quanto già assoggettate all'imposta sostitutiva (11% dal 2001 al 2014 e 17% dal 2015) ;
- poi si calcola l'aliquota da applicare al TFR:
- dividendo la base imponibile per il numero di anni e frazione di anno di lavoro e moltiplicando il risultato per 12, ottenendo in questo modo il reddito di riferimento,
  - calcolando l'imposta applicando al reddito di riferimento le aliquote degli scaglioni IRPEF vigenti,
  - dividendo quindi l'imposta per il reddito di riferimento ottenendo così l'aliquota da applicare al TFR.

Gli Uffici Finanziari dell'Erario provvederanno successivamente<sup>9</sup> alla riliquidazione dell'imposta sulla base dell'aliquota media IRPEF dei cinque anni precedenti all'erogazione, solamente per la parte di TFR maturata successivamente al 1° gennaio 2001.

## 5. MONETIZZAZIONE DEL TFR IN BUSTA PAGA

La legge<sup>10</sup> ha introdotto, in via sperimentale, l'opzione per il dipendente di richiedere la liquidazione diretta della quota di TFR che matura mensilmente.

I lavoratori<sup>11</sup> possono richiedere entro il 31/05/2018 l'erogazione in busta paga della "Quota maturanda del TFR come parte integrativa della retribuzione" (Qu.I.R.). La richiesta può essere avanzata anche da coloro che hanno già deciso di destinare il proprio TFR a fondi di previdenza complementare.

Una volta presentata la richiesta, la scelta è irrevocabile fino al 30 giugno 2018.

L'erogazione decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta e avverrà nel cedolino con la voce retributiva "Qu.I.R in busta paga".

**Tuttavia tale opzione risulta essere penalizzante sotto il profilo fiscale.**

Infatti questo importo non è soggetto a contributi previdenziali, ma è assoggettato a tassazione ordinaria IRPEF, con applicazione anche delle addizionali regionali e comunali.

Il lavoratore otterrà un incremento della retribuzione, ma sarà penalizzato dall'applicazione:

- dell'aliquota marginale IRPEF,
- delle addizionali regionali e comunali (che ormai sono mediamente il 3%).

Avrà quindi una tassazione ben superiore a quella agevolata che avrebbe subito sul TFR alla cessazione del rapporto di lavoro o sulla quota nel fondo pensione.

Inoltre, la monetizzazione del TFR in busta paga inciderà negativamente sulle detrazioni per lavoro dipendente o familiari a carico, nonché su eventuali prestazioni legate alla certificazione ISEE (es. asilo nido, ecc.) e sugli importi relativi agli Assegni per il Nucleo Familiare.

La monetizzazione del TFR non incide invece sul raggiungimento del limite reddituale per aver diritto al bonus di 80 euro.

I colleghi che comunque intendono ricevere mensilmente il proprio TFR in busta paga devono presentare la richiesta, debitamente compilata e sottoscritta, tramite la procedura su Intranet > Persona > Presenze e Retribuzioni > Accesso Rapido > Anticipo TFR maturando in busta paga.

<sup>9</sup> Entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta ([D.L. 223/2006](#)).

<sup>10</sup> Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) e DPCM 29 del 20/2/2015.

<sup>11</sup> Occorre aver maturato almeno sei mesi di rapporto di lavoro presso il medesimo datore di lavoro e di non aver vincolato o ceduto il TFR a garanzia di contratti di prestito.

## 6. ANTICIPAZIONE DEL TFR<sup>12</sup>

Il personale che abbia maturato **8 anni di servizio**<sup>13</sup> può richiedere una anticipazione<sup>14</sup> del TFR.

L'importo massimo erogabile non può superare il **70%** dell'importo lordo complessivamente maturato a titolo di TFR ed è assoggettato alle ritenute fiscali previste dalla legge<sup>15</sup>.

L'importo netto anticipato non può superare comunque le spese effettivamente sostenute.

Le domande verranno accolte, in base all'ordine cronologico di presentazione, fino al massimo del 10% degli aventi diritto, cioè dei colleghi con 8 anni di servizio, e comunque entro il 4% di tutti i dipendenti a tempo indeterminato (i numeri sono riferiti alle singole banche/società del Gruppo). Le eventuali domande in supero di tale plafond<sup>16</sup> verranno accolte nell'ambito del limite dell'anno successivo; verranno comunque accolte le domande presentate per spese sanitarie e per acquisto prima casa per sé o per figli in caso di sfratto esecutivo.

Le anticipazioni possono essere disposte su preventivo quando siano certi i presupposti di diritto, fermo restando l'obbligo della presentazione della documentazione finale.

La richiesta dell'anticipazione del TFR può essere ripetuta **più volte** nel corso della vita lavorativa, anche per le stesse motivazioni; l'unica differenziazione riguarda la richiesta per l'acquisto della prima casa di abitazione che può essere reiterata solo decorsi 5 anni dall'istanza precedente.

La richiesta va inoltrata con specifico modulo, allegando la documentazione necessaria, all'Ufficio Amministrazione del Personale - Via Lorenteggio, 266 – 20152 Milano<sup>17</sup>.

### 6.1 Causali previste per l'anticipazione del TFR

Le causali previste per l'anticipazione del TFR sono:

- **Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari** per sé, coniuge o convivente, figli e altri familiari nei cui confronti il dipendente stesso sia tenuto agli obblighi alimentari. La "straordinarietà" deve essere certificata dalle competenti strutture pubbliche. L'anticipazione è pari all'importo delle fatture al netto di eventuali rimborsi del Fondo Sanitario e anticipi da parte di fondi di previdenza complementare.
- **Acquisto o costruzione e/o ristrutturazione della prima casa per sé o figli maggiorenni, acquisto box o posto auto pertinenziale, acquisto e/o ristrutturazione della seconda casa destinata a residenza saltuaria.** La concessione dell'anticipo del TFR a fronte di interventi immobiliari può essere reiterata decorsi 5 anni dall'istanza precedente. L'anticipazione è pari all'importo indicato sull'atto notarile (stipulato da non più di sei mesi dalla richiesta), comprendendo le spese notarili, al netto di eventuali mutui e anticipi da parte di fondi di previdenza complementare.
- **Riscatto/ricongiunzione di periodi contributivi del dipendente.**
- **Decurtazione/estinzione del mutuo per acquisto prima casa per sé o per i figli**, a condizione che non sia stato richiesto a suo tempo l'anticipo del TFR.

<sup>12</sup> Da non confondere con la richiesta di anticipazione della propria posizione maturata presso il Fondo Pensione, il cui Regolamento e modulistica è reperibile su Intranet > Persona > Welfare > Previdenza Complementare. Consulta anche la [Guida alla Previdenza complementare](#).

<sup>13</sup> Ai fini degli 8 anni sono considerati anche i periodi di assenza per aspettativa non retribuita per malattia fruita al termine del periodo di comporta, per congedo di maternità e congedo parentale.

<sup>14</sup> [L. 297/82](#) e Policy aziendale "[Regole in materia di accantonamento e anticipazione TFR](#)".

<sup>15</sup> L'importo lordo e netto del TFR maturato è indicato nelle ultime caselle in basso della busta paga.

<sup>16</sup> Il plafond riferito al 2016 è già stato raggiunto per i dipendenti del Banco di Napoli (news aziendale del 28/4/2016).

<sup>17</sup> Click per [il modulo di richiesta anticipazione](#), per [l'autocertificazione nucleo familiare](#) e per [l'elenco dettagliato della documentazione da allegare alla richiesta](#).

- *Spese da sostenere durante i periodi di assenza per congedi parentali (compresi i periodi retribuiti al 30%<sup>18</sup>) e per aspettativa non retribuita per maternità.* L'importo anticipabile è pari all'ammontare della retribuzione non corrisposta durante l'assenza, dei contributi previdenziali per l'eventuale riscatto dei periodi di assenza, delle ulteriori spese debitamente documentate.
- *Spese da sostenere durante i periodi di assenza per congedi di formazione.*
- *Spese legali* (limitatamente alle spese per la propria difesa nelle controversie legali).
- *Spese funerarie* (per coniuge, parente entro 2° grado, altri componenti dello stato di famiglia, altri parenti/affini purché conviventi).
- *Ripianamento dello scoperto di c/c.* L'anticipazione viene concessa per l'importo utilizzato dell'apertura di credito in c/c alla data di presentazione della domanda.
- *Acquisto dell'autovettura per il dipendente o per familiare portatore di handicap.* L'anticipazione viene concessa solo per automobili con le modifiche tecniche necessarie per l'utilizzo da parte di persona con handicap.

## 7 EREDITABILITÀ IN CASO DI DECESSO

In caso di morte del dipendente il TFR deve essere corrisposto a coniuge, figli e, se vivevano a carico del lavoratore, a parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado<sup>19</sup>.

La legge prescrive che, se non c'è accordo tra gli aventi diritto, la ripartizione deve essere fatta "secondo il bisogno di ciascuno". Anche in un contenzioso giudiziario, il giudice decide in questi termini.

In mancanza delle persone sopraindicate si seguono le norme della successione legittima (parenti entro il 6° grado) e le eventuali indicazioni testamentarie dell'interessato.

---

<sup>18</sup> In questo caso l'anticipo corrisponde alla differenza retributiva, pari al 70%.

<sup>19</sup> Sono parenti di 1° grado i genitori e figli; parenti di 2° grado i fratelli/sorelle, nonni e nipoti; parenti di 3° grado i nipoti ex frate e zii. Gli affini sono invece i parenti del coniuge e il grado si conta allo stesso modo.